

Marzo 2023

# NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

Circolare 8/2023

Riferimenti normativi:

Legge n. 14/2023; Legge n. 23/2023 di conversione del D.L. n. 5/2023; Nota INL 162/2023

# **Diritto allo Smart working**

In data 27/02/2023 è stata pubblicata in G.U. la Legge n. 14/2023 in conversione del D.L. n. 198/2022 (c.d. "Milleproroghe"). Tra le altre previsioni, la Legge ha prorogato, fino al 30 giugno 2023, il diritto al lavoro in modalità agile sia per i c.d. lavoratori fragili sia per i lavoratori con figli minori di 14 anni. Mentre per quest'ultimi il diritto allo smart working è subordinato alla compatibilità dello stesso con le caratteristiche della loro mansione, per i lavoratori fragili, qualora l'attività lavorativa fosse incompatibile con la prestazione da remoto, il datore di lavoro dovrà provvedere ad adibire il prestatore di lavoro ad una diversa mansione.

#### **Bonus carburante**

In fase di conversione del D.L. n. 5/2023 (c.d. DL "Trasparenza") viene modificata parzialmente la disciplina in materia di bonus carburante. Infatti, per tutto l'anno 2023, i buoni che verranno corrisposti ai dipendenti saranno esenti solo ai fini fiscali e non più contributivi. Pertanto, sia le aziende che i lavoratori, su tali somme, dovranno versare i relativi contributi previdenziali.

Per l'attuazione di tale previsione è necessario attendere la conversione in legge del Decreto di cui sopra, nonché le indicazioni operative da parte dell'INPS, delle quali sarà nostra cura informarvi prontamente.

# Nota INL 162/2023: adozione provvedimento di sospensione

Il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, come specificato dalla nota INL 162/2023, è immediatamente applicabile qualora siano contestualmente commesse gravi violazioni di natura prevenzionistica (Allegato 1 D.Lgs. 81/2008), come la mancanza del DVR o della nomina del RSPP.

### Isopensione

Viene prorogata al 2026 la possibilità di accedere al pensionamento anticipato (c.d. Isopensione) a favore dei lavoratori dipendenti interessati da procedure di eccedenza di personale, a fronte del raggiungimento del diritto alla pensione entro i 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

### Somministrazione a termine

Viene prorogato al 30 giugno 2025 il termine entro il quale le somministrazioni a tempo determinato di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie del Lavoro, non verranno computate nel massimale di durata dei contratti a termine, fissato nel limite massimo di 24 mesi dalla L. 96/2018.

Più specificamente è stato modificato l'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015 consentendo all'utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia stato stipulato a tempo determinato, l'impiego in missione del medesimo lavoratore somministrato, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

A tal fine, è necessario che l'Agenzia di somministrazione abbia stipulato con il lavoratore un contratto a tempo indeterminato e lo abbia comunicato all'utilizzatore.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.